TRASFORMAZIONE DELL'ENTE DI RINASCITA AGRARIA PER LE TRE VENEZIE IN «ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE»

Art. 23

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, udito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme particolari per l'amministrazione e la contabilita' dell'Ente, per il funzionamento del Collegio arbitrale, per la gestione delle aziende speciali, per il trattamento del personale e per quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - MUTI - GUARDI - DI REVEL - TASSINARI - RICCI - PAVOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 27 dicembre 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in «Ente nazionale per le Tre Venezie»
Estremi	Legge 27 novembre 1939, n. 1780
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-dell-ente-di-rinascita-agraria-per-le-tre-venezie-in/art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it